

**Allegato B - Contratto per il trattamento di dati personali
ai sensi dell'art. 28, del Regolamento (UE) 2016/679**

Premesso che

- a) Il servizio di progettazione e gestione di un programma di appalto pubblico innovativo attraverso lo strumento dell'appalto pre-commerciale, finalizzato alla selezione di iniziative imprenditoriali innovative, sostenibili e inclusive da realizzare nei Paesi partner della cooperazione internazionale da parte dei soggetti con finalità di lucro di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 125/2014 comporta un trattamento di dati personali di cui l'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo (di seguito AICS) è titolare ai sensi dell'articolo 4, n. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento, GDPR);
- b) l'articolo 28, primo paragrafo, del Regolamento stabilisce che *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- c) L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito AgID) dichiara di possedere i requisiti e le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati sopra indicati soddisfi i requisiti e le prescrizioni di cui al Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- d) l'articolo 28, paragrafo 3, del GDPR, stabilisce che *“I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento [...]”*;
- e) l'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del GDPR, disciplinano il ricorso da parte di un responsabile del trattamento ad altri responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;
- f) AgID dichiara che ai fini dello svolgimento del trattamento dei dati personali affidatole da AICS, ove si avvarrà di sub-responsabili del trattamento, chiederà l'autorizzazione ad AICS ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del GDPR.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Parte I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, si assumono le definizioni contenute all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2

Materia disciplinata (trattamenti oggetto di contratto)

1. Il presente contratto disciplina i trattamenti di dati personali relativi alle attività seguenti che AICS, titolare del trattamento, affida ad AgID:

- a) pubblicazione dell'Avviso di preinformazione;
- b) svolgimento della consultazione preliminare di mercato;
- c) pubblicazione del bando;
- d) svolgimento della procedura di selezione;
- e) aggiudicazione;
- f) stipula del contratto quadro di ricerca e sviluppo;
- g) stipula dei contratti esecutivi;
- h) pagamento dei corrispettivi;
- i) coinvolgimento di attori del Sistema Italia;
- j) coinvolgimento di esperti;
- k) comunicati stampa e comunicazioni social e web.

2. AgID svolgerà i suddetti trattamenti per conto di AICS per le finalità da quest'ultima indicate all'articolo 4.

3. Ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR, AgID è responsabile dei trattamenti di dati personali di cui al comma precedente.

Art. 3

Natura e durata del trattamento

1. I trattamenti di cui all'art. 2, comma 1 sono svolti attraverso sistemi informatici.

2. I trattamenti di cui all'art. 2, comma 1 hanno la medesima durata dell'Accordo di cui il presente Contratto costituisce allegato.

3. Le operazioni di trattamento dei dati consistono (a titolo indicativo e non esaustivo) nella raccolta, registrazione, consultazione ed archiviazione.

Art. 4

Finalità del trattamento

1. I trattamenti di dati personali di cui all'art. 2, comma 1 sono svolti per la seguente finalità del titolare del trattamento: selezione di iniziative imprenditoriali innovative, sostenibili e inclusive da realizzare nei Paesi partner della cooperazione internazionale da parte dei soggetti con finalità di lucro di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge n. 125/2014.

2. AgID non tratterà i dati personali per finalità diverse da quelle indicate al comma 1.

Art. 5

Tipologia di dati personali trattati e categorie di interessati

1. I dati personali oggetto del trattamento da parte del responsabile del trattamento sono dati anagrafici e di contatto, e dati giudiziari.

2. Le persone a cui i dati si riferiscono (interessati) sono i titolari di cariche sociali nelle imprese che parteciperanno al bando.

Parte II

Istruzioni per il responsabile del trattamento

Art. 6

Politiche del responsabile del trattamento

1. AgID si obbliga a seguire pedissequamente le istruzioni impartite da AICS nel presente accordo e successivamente impartite, impegnandosi a chiedere delucidazioni in caso di incertezza interpretativa.

2. AgID non trasferisce i dati personali oggetto dei trattamenti del presente contratto verso un paese non appartenente all'Unione europea o un'organizzazione internazionale.

3. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici di trattamento, AgID è tenuta:

a) ad adottare una *password policy* in linea con il documento del Garante per la protezione dei dati personali "[Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy](#)" (doc. web n. 4248578) e "[Linee guida in materia di conservazione delle password](#)" (doc. web n. 9962283);

b) a utilizzare, su tali strumenti, software di protezione (es. antivirus) costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro, verificandone periodicamente l'effettivo funzionamento (ad esempio, controllare eventuali segnalazioni di errore come punti esclamativi sull'icona del programma dell'antivirus) e di non disattivare mai tali software di protezione;

- c) a dotare la propria rete aziendale di sistemi di protezione perimetrale logico-fisica, quali ad esempio *firewall* e reti private virtuali (VPN), possibilmente di nuova generazione (UTM, Unified Threat Management).
4. AgID garantisce che tutti i soggetti che agiscono sotto la propria autorità, e che hanno accesso ai dati personali oggetto del trattamento di cui al presente contratto, siano stati istruiti in tal senso; a tale scopo il responsabile del trattamento svolge un'adeguata e regolare formazione dei propri dipendenti e collaboratori sull'applicazione del GDPR, sull'osservanza degli obblighi di cui al presente accordo comprese le ulteriori istruzioni impartite successivamente dal Titolare, e vigila sull'operato dei propri autorizzati.
5. AgID garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono impegnate alla riservatezza, così come previsto dall'art. 28, paragrafo 3, lettera b) del GDPR e che, nel caso di mancata osservanza, sarà tenuta a quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 2 del GDPR.
6. Gli "amministratori di sistema di AgID dovranno essere soggetti alla disciplina di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (doc. web n. 1577499). AgID dovrà tenere un aggiornato registro degli amministratori di sistema preposti ai servizi informatici e di rete svolti con riguardo alle attività oggetto dell'Accordo e trasmettere tale registro all'AICS.
7. AgID è tenuta a documentare, su richiesta di AICS, le misure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 7

Sub-responsabili del trattamento

1. Qualora AgID intenda affidare alcune operazioni di trattamento di cui al presente accordo a qualsiasi altro soggetto (sub-responsabile del trattamento), questa deve presentare una richiesta di autorizzazione a AICS.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 si riferisce a soggetti stabiliti nell'UE e deve contenere il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari e ogni altra informazione utile a valutare il sub-responsabile.
3. L'autorizzazione si intende accordata se dopo 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di autorizzazione AICS non si sia opposta oppure non abbia chiesto ulteriori informazioni.
4. In caso di autorizzazione, AgID è tenuta a imporre al sub-responsabile del trattamento, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dell'ordinamento nazionale, condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente contratto.
5. Su richiesta di AICS, AgID rende disponibile copia del contratto stipulato con i sub-responsabili autorizzati.
3. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4 del Regolamento, AgID, responsabile iniziale, conserva nei confronti di AICS l'intera responsabilità per qualsiasi atto od omissione realizzati da un sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso.

Art. 8

Sicurezza dei trattamenti

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, AgID mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso, quelle indicate all'articolo 32 del regolamento. Se necessario, dette misure sono riesaminate e aggiornate ai sensi dell'articolo 24 del regolamento.
2. Ai fini del comma 1, l'AgID elabora un documento di "Politica di sicurezza dei trattamenti di dati personali" contenente le procedure adottate per garantire i livelli di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Su richiesta di AICS, AgID rende disponibile copia del documento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9

Diritti degli interessati

1. AgID assiste AICS con misure tecniche e organizzative adeguate, laddove ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento.
2. A tal fine, in tutti i casi in cui AgID riceva, da parte di un interessato, una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, la stessa è tenuta a inviare via posta elettronica ad AICS all'indirizzo dpo@aics.gov.it entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta richiesta.
3. In caso di istanza pervenuta ad AgID tramite servizio postale, quest'ultima provvede alla 'digitalizzazione' del documento contenente la richiesta e all'invio a AICS nei modi e nei tempi di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 10

Violazione dei dati personali

1. AgID assiste AICS nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento con riferimento ai trattamenti svolti per conto del titolare del trattamento. In tale prospettiva, AgID trasmette a AICS un documento contenente la descrizione delle politiche e delle procedure adottate nei casi di violazione dei dati personali trattati nell'ambito del presente accordo, compreso il modello organizzativo previsto per detti casi.
2. AgID comunica a AICS tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, ogni violazione che riguardi i trattamenti di dati personali eseguiti dalla stessa AgID o da qualsivoglia responsabile del trattamento di cui all'articolo 7 del presente accordo. La comunicazione da parte di AgID dovrà avvenire utilizzando il modello fornito da AICS al seguente indirizzo mail dbu@aics.gov.it.
3. Al fine di consentire a AICS di porre in essere gli adempimenti richiesti dal regolamento, la comunicazione di cui al precedente paragrafo e come previsto nell'allegato dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) natura della violazione dei dati personali;
 - b) ove possibile, le categorie e il numero di interessati i cui dati personali sono stati oggetto della violazione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - c) descrizione delle probabili conseguenze della violazione dati personali;
 - d) descrizione delle misure adottate dal responsabile del trattamento (o di cui questo propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - e) indicazione del nome e dei recapiti del responsabile della protezione dei dati personali designato dal responsabile del trattamento o di altra persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dati personali comunicata.
4. AgID assiste e coadiuva AICS nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento con riferimento ai trattamenti svolti per conto di AICS titolare del trattamento.

Art. 11

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Ove ritenuto necessario da AICS, AgID assiste la stessa nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento con riferimento ai trattamenti svolti da AgID per conto di AICS, compresi i trattamenti eventualmente affidati ai soggetti, responsabili del trattamento, di cui all'articolo 8.
2. La documentazione comprovante l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dei trattamenti svolti per conto di AICS dovranno essere resi disponibili a AICS su richiesta di quest'ultima.

Art. 12

Termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento

1. AgID è tenuta a restituire ad AICS e a cancellare definitivamente dai propri archivi i dati personali entro 90 giorni dalla data di cessazione della prestazione dei servizi di cui all'art. 3 del presente contratto.
2. Entro il termine di cui al precedente paragrafo AgID, coordinandosi con AICS, esegue le verifiche sui dati personali da restituire e cancellare.
3. Qualora al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento il titolare del trattamento non richieda espressamente la restituzione dei dati, il responsabile del trattamento è comunque tenuto alla cancellazione definitiva di tali dati dai propri archivi.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, è fatto salvo il diritto del responsabile del trattamento di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione a cui il responsabile del trattamento è soggetto.
5. Il responsabile del trattamento si impegna ad assicurare che qualsivoglia sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito ai paragrafi precedenti e ferma restando l'applicazione, anche ai sub-responsabili, del precedente paragrafo 4.

Art. 13

Attività di revisione e ispezione del titolare del trattamento

1. Il responsabile del trattamento si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto.
2. Il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento anche per il tramite del responsabile della protezione dei dati, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.
3. Il responsabile del trattamento si obbliga, a seguito di richiesta del titolare del trattamento pervenuta almeno 90 giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre le attività ispettive presso le proprie sedi, presso le sedi dei sub-responsabili e presso gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o conservati, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente contratto e al regolamento.
4. Il titolare del trattamento si impegna a condurre l'ispezione per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del contratto e del regolamento secondo modalità idonee a non ostacolare irragionevolmente la normale attività del responsabile del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di ispezione svolte dal titolare del trattamento.

Parte III

Responsabilità

Art. 14

1. Il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi di cui al presente contratto nonché, laddove non riprodotti nel presente contratto, quelli ulteriori contenuti nel regolamento, specificatamente diretti ai responsabili del trattamento. Il responsabile del trattamento risponde, inoltre, per il danno causato dal trattamento se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal titolare del trattamento.
2. Il responsabile del trattamento è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. In caso di richieste di risarcimento pervenute al titolare del trattamento per violazioni compiute dal responsabile del trattamento, il titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del trattamento.
4. In caso di violazione di particolare gravità delle disposizioni del regolamento o del presente contratto, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere l'Accordo di cui il presente contratto costituisce allegato.